**RIFLESSIONI SULL'OBBLIGO O SULLA OPPORTUNITÀ DA PARTE DELLE IMPRESE DI MERA FORNITURA DI MATERIALI DI REDIGERE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.) NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI .**

*A cura di Gerardo Porreca*

I numerosi quesiti pervenuti sull'argomento relativo all'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di valutare i rischi interferenziali da parte delle imprese di fornitura di materiali e/o attrezzature dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 di cui al D. Lgs. n. 106/2009 hanno dato lo spunto per effettuare un approfondimento per quanto riguarda in particolar modo le "mere" forniture.

Quando si parla di forniture di materiali e/o attrezzature nei cantieri temporanei o mobili occorre innanzitutto, ai fini della applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, individuare e precisare se si tratta o meno di una "mera" fornitura, e cioè di una pura e semplice fornitura di tali materiali e/o attrezzature. Sulla mera fornitura ha già avuto modo di esprimersi il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in occasione della circolare n. 4 del 28/2/2007, emanata in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994 e del D. Lgs. n. 494/1996, nella quale la mera fornitura nei cantieri temporanei o mobili è stata assimilata alla fornitura a piè d'opera e ciò condivisibilmente non ritenendo di considerare come tale quella fornitura di materiali che viene abbinata ad una messa in opera o, ad esempio, nel caso della fornitura del calcestruzzo alla sua gettata.

Nella citata circolare lo stesso Ministero del Lavoro ha avuto modo di precisare, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, che le aziende impegnate in un cantiere edile nelle attività di fornitura a piè d'opera dei materiali e/o attrezzature non devono redigere il POS, essendo l'obbligo della redazione di tale documento, per effetto del combinato disposto dell'art. 9.1, c) bis dell'allora D. Lgs. 494/96 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 222/03, posto a carico unicamente delle imprese che eseguono i lavori indicati nell'Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 e non potendo tale obbligo essere esteso anche a quelle imprese che, pur presenti in cantiere, non partecipassero in maniera diretta all'esecuzione di tali lavori, tra le quali il Ministero del Lavoro nella citata circolare ha fatto ricadere appunto le aziende che svolgono attività di mera fornitura a piè d'opera dei materiali e/o attrezzature. A proposito della affermazione fatta dal Ministero del Lavoro di tenere conto, ai fini della sicurezza sul lavoro, solo delle aziende che eseguono i lavori di cui all'Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 si consulti l'approfondimento elaborato dallo scrivente al termine del quale si è pervenuti alla conclusione che sarebbe necessario, sempre ai fini della sicurezza sul lavoro, tenere conto di tutte le aziende che sono state comunque chiamate ad "operare" in cantiere e non solo di quelle "esecutrici".

Lo stesso Ministero del Lavoro nella citata circolare ha precisato, inoltre, che "*le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera presenza di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l'attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94* (ora art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008). *Di conseguenza spetta all'impresa esecutrice, in base all'art. 7.1, b) del D. Lgs. n. 626/94 mettere a disposizione dell'azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti)*".

"*L'azienda fornitrice, da parte sua*", ha concluso il Ministero del Lavoro nella citata circolare, "*come effetto della applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all'art. 7.2, b) dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali – come del resto per ogni altra iniziativa adottata ai fini di sicurezza in ambito aziendale –*

*è opportuno che sia mantenuta l'evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere"*.

Il D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009, ha successivamente preso in considerazione il caso delle mere forniture di materiali ed attrezzature sia nell'art. 96, contenuto nel Titolo IV Capo II relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, che nell'art. 26 dello stesso decreto legislativo, contenuto nel Titolo I, riguardante la sicurezza sul lavoro negli appalti e subappalti ed applicabile a qualunque tipo di attività lavorativa svolta.

Secondo l'art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, si ribadisce *" I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: …….g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)"*, ma con il comma 1 bis, introdotto successivamente nell'art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 dal citato decreto correttivo, è stato precisato che "l*a previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature"* ed è stato anche aggiunto che *"in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto"* il quale ha appunto fissato gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Secondo l'art. 26 comma 3 bis, invece, aggiunto con il decreto correttivo "f*erme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3* (che prevede la redazione del DUVRI) *non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché……"*

Ora dalla lettura coordinata dei due articoli sopraindicati deriva quindi che in effetti, così come è stato fatto osservare, le aziende di mere forniture di materiali ed attrezzature sono esonerate sia dalla redazione del POS, per effetto dell'art. 96 comma 1 bis, che dalla partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell'art. 26 comma 3 bis. Si fa presente, però, che queste, per espressa indicazione del legislatore contenute nello stesso art. 26 comma 3 bis, sono comunque tenute a scambiare le informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni con chi le ha chiamate in cantiere per effettuare la fornitura (comma 2 lettera b) nonché a cooperare con le stesse (comma 2 lettera a) ed a farsi coordinare in cantiere (comma 3).

Si fa osservare a tal punto che dell'accesso in cantiere dell'azienda incaricata della mera fornitura di materiali e/o attrezzature e quindi degli eventuali rischi interferenziali da questa eventualmente apportati dovrà comunque essere anche informato sia il coordinatore in fase di esecuzione ove esistente, (si rammenta che nei PSC devono essere programmate ed indicate le zone del cantiere destinate alle forniture) che l'impresa affidataria e ciò l'impresa che ha richiesta la fornitura lo dovrà fare integrando il suo POS in maniera tale che il coordinatore stesso possa valutare la compatibilità delle operazioni di fornitura con il suo PSC ed apportare, se necessario, eventuali variazioni e quindi, operando le stesse nel cantiere sottoposto al suo controllo, coordinare durante l'esecuzione dei lavori tutte e due le imprese, appaltatrice e committente.

Si può quindi concludere che, se pure non vogliamo chiamare POS o non vogliamo chiamare DUVRI quello che l'azienda fornitrice è tenuta ad elaborare, una cosa è certa e cioè che, in ogni caso, l'azienda fornitrice, anche nel caso quindi di una mera fornitura, è tenuta a relazionare, e per iscritto, a parere dello scrivente, in merito alle operazioni che si accinge a fare in cantiere e ad informare, come già detto, degli eventuali rischi che può apportare sia l'impresa affidataria che il coordinatore in fase di esecuzione. Numerosi sono gli infortuni sul lavoro che si sono potuti riscontrare proprio durante le operazioni di fornitura di materiali e/o di attrezzature, fossero pure di mere forniture, nel corso delle quali sono rimaste vittime lavoratori anche estranei alle operazioni medesime.

Le stesse osservazioni sopra esposte sulla necessità di informare sia l'impresa affidataria che il coordinatore in fase di esecuzione in merito agli eventuali rischi che potrebbero introdurre in cantiere si ritiene che valgono anche per i lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso per i quali il legislatore non ha inteso fornire degli indirizzi precisi circa l'obbligo o meno da

parte degli stessi di redigere i piani operativi di sicurezza. In ogni caso non si deve perdere di vista che la finalità del legislatore, al di là delle indicazioni più o meno precise ed approfondite che ha potuto fornire nel dettare le disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, è quella non di indurre a “produrre carta”, e si fa riferimento ai documenti di sicurezza quali il PSC, il POS o il DUVRI a volte inutilmente voluminosi, ma è quella di far attuare nei luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri temporanei o mobili una effettiva prevenzione, cosa che è possibile raggiungere solo con la individuazione dei rischi prima e poi con la lo loro eliminazione o la loro riduzione al minimo.